

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n...../323925/2006

OGGETTO: COMUNE DI BRUINO - QUARTA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. -  
D.C.C. N. 39 DEL 19/07/2006 - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il Progetto Preliminare della Quarta Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Bruino, con deliberazione C.C. n. 39 del 19/07/2006, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);  
(Prat. n. 119/2006)

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Quarta Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 39 del 19/07/2006 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche, resesi necessarie a seguito della gestione del Piano, recentemente approvato:

- alle Norme Tecniche di Attuazione:
  - inserimento dell'art. 11bis "*Trasferimento della capacità edificatoria*", nelle aree con medesima destinazione d'uso e nelle aree agricole, subordinando le diverse possibilità alla formazione di S.U.E. e alla trascrizione del vincolo di inedificabilità per il lotto cedente;
  - stralcio dell'art. 15.2 relativo ai sottotetti, in quanto in contrasto con il comma 3 dell'art. 13 del Regolamento Edilizio;
  - l'integrazione dell'art. 15.4 (ora 15.3) "*Utilizzazione della superficie fondiaria*" con la specificazione dell'entità e le modalità di reperimento delle superfici destinate a parcheggio;
- la compensazione in due aree ("B" residenziale e "ZIC" industriale di completamento) al fine di renderle utilizzabili alla edificazione, regolarizzando la forma dei lotti;
- l'applicazione, con le opportune prescrizioni, di uno studio geologico-tecnico in corrispondenza di n. 5 aree, localizzate nel centro abitato, finalizzato alla realizzazione di

- strutture interrato, non ammesse dal vigente Piano;
- la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio relativo ad una porzione dell'area speciale "F1", posta sulla sponda destra del Torrente Sangone, già interessata da un progetto di riqualificazione naturalistica;
  - la riduzione della larghezza dell'ultimo tratto di via Cascina Nuova (da m 9,00 a m 7,00) in considerazione di quanto già realizzato e delle effettive necessità del traffico locale;
  - l'adeguamento della fascia di rispetto del Cimitero comunale secondo quanto autorizzato dall'A.S.L. e non ancora recepito dal Piano vigente;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## **D E T E R M I N A**

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Quarta Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Bruino con deliberazione C.C. n. 39 del 19/07/2006, le seguenti osservazioni:
  - a) la Variante in esame, pur presentando la documentazione richiesta ai sensi delle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998, non è corredata dalle Tavole del P.R.G.C. vigente o quantomeno di stralci evidenziando lo stato di fatto ed il progetto, rendendo difficoltosa l'individuazione di alcuni degli interventi proposti, in particolare quelli della lettera b) della "Relazione Illustrativa". In proposito si ricorda che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;
  - b) con riferimento all'intervento descritto alla lettera c), in considerazione del rischio idrogeologico presente (falda idrica superficiale), si consiglia di riportare le prescrizioni dettate dallo studio geologico (approfondimento indagini, interventi di

impermeabilizzazione ecc...) nelle N.T.A. relative alle singole aree interessate;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Bruino la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, .....